



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



CONVENZIONE DI RICERCA

l'Università di Foggia (C.F. 94045260711 - Partita IVA: 03016180717) con sede in Foggia alla Via Gramsci 89/91 nella persona del Rettore pro-tempore e legale rappresentante Prof. Pierpaolo Limone, in seguito indicato come "Università di Foggia"

E

l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura (C.F./Partita IVA: 04400441004) con sede a Roma in Largo Giovanni Battista Marzi, 10, nella persona del Direttore pro tempore Prof. Giovanni Longobardi, in seguito indicato come "Dipartimento di Architettura Roma Tre"

premesse che

- l'Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- il Dipartimento di Architettura Roma Tre svolge attività di ricerca in sinergia anche con soggetti pubblici e, in particolare, con altre Università, possedendo conoscenze approfondite sui temi della progettazione architettonica e urbana, oltre ai temi della costruzione e gestione di operazioni complesse finalizzate alla valorizzazione, sviluppo e rigenerazione del patrimonio esistente, con particolare riferimento alla residenza universitaria;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università di Foggia che il Dipartimento di Architettura Roma Tre possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- l'art. 15 della legge 241/90 così recita: "le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Tutto ciò premesso

l'Università di Foggia e il Dipartimento di Architettura Roma Tre, di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare la ricerca dal titolo "*Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica alla luce delle nuove linee guida del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza*". Tale ricerca verrà eseguita a fronte della corresponsione, da parte dell'Università di Foggia, degli importi per le attività svolte dal Dipartimento di Architettura Roma Tre, di cui all'articolo 8.

Le attività di ricerca (AR) si svolgeranno attraverso una strutturata attività di analisi, proposta, discussione tra le Parti e sintesi; in particolare, il Dipartimento di Architettura Roma Tre svilupperà le seguenti AR:

AR1: I contenuti minimi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

AR2: L'applicazione in un caso di studio.

Per conto del Dipartimento di Architettura Roma Tre la funzione di *project leader* sarà ricoperta dal prof. Adolfo F. L. Baratta. Firmatario della Convenzione è il Direttore del Dipartimento di Architettura Roma Tre, prof. Giovanni Longobardi.

Per conto dell'Università di Foggia la funzione di *project leader* sarà ricoperta dal prof. ... Firmatario della Convenzione è il Rettore dell'Università di Foggia, prof. Pierpaolo Limone.

La funzione di Project Leader è responsabile della corretta esecuzione di quanto stipulato nella convenzione per ciascuna delle Parti.

L'attività di ricerca si propone di pervenire ad alcuni obiettivi finalizzati all'elaborazione documentale progettuale, in ottica processuale, in particolare:

AR1: I contenuti minimi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

- i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l'edilizia universitaria;
- i contenuti del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) e l'edilizia universitaria;

- le nuove Linee guida per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- l'inquadramento del PFTE nel processo di programmazione e progettazione dell'opera;
- il PFTE da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC;
- i contenuti del PFTE necessari per la richiesta di cofinanziamento del V bando della Legge 338/2000.

AR2: L'applicazione in un caso di studio:

- Il PFTE e il recupero e valorizzazione del patrimonio esistente;
- Il PFTE e la residenza universitaria.

I risultati saranno concordati e periodicamente illustrati e discussi tra le Parti.

Articolo 2 – Contenuti specifici attinenti alla Convenzione

Il Dipartimento di Architettura Roma Tre si rende disponibile:

- 1) a istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca.

Articolo 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

Articolo 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università di Foggia e

Dipartimento di Architettura Roma Tre si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'articolo 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 – Comitato di Coordinamento

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti non ritengono necessario costituire un Comitato di Coordinamento, attribuendo ai *project leader* designati dall'Università di Foggia e dal Dipartimento di Architettura Roma Tre il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 6 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano ciascuna uno o più referenti tecnici con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Il Referente dell'Università di Foggia è il dott. Michele Turchiarelli, Responsabile del Servizio Edilizia. Il Referente dell'Università di Roma Tre coincide con il *project leader*.

Art. 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università di Foggia.

Art. 8 – Oneri

La presente Convenzione è di tipo oneroso. Eventualmente meglio specificati negli accordi attuativi di cui all'articolo 3, gli oneri sono a carico dell'Università, la quale si impegna a corrispondere la somma di 24.000 (ventiquattromila) euro (oltre IVA) per lo svolgimento delle attività di ricerca. I medesimi accordi attuativi riporteranno le modalità di erogazione dell'importo. Si individua la somma di 12.000

(dodicimila) euro (oltre IVA), quale importo forfettario a corpo da corrispondere entro 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione, e l'ulteriore somma di 12.000 (dodicimila) euro (oltre IVA), quale importo forfettario a corpo da corrispondere alla consegna degli elaborati output della ricerca, ovvero a seguito della trasmissione di apposito rapporto.

Tali somme saranno corrisposte entro 30 giorni dall'emissione di regolare fattura da parte del Dipartimento di Architettura Roma Tre. Per l'eventuale esecuzione parziale delle AR, l'Università di Foggia corrisponderà al Dipartimento di Architettura Roma Tre il 50% degli importi.

Il Dipartimento di Architettura Roma Tre, al fine del rispetto della normativa prevista dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (nel testo modificato dal D.L. 187/2010), dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente accordo è il seguente:

Banca Banco BPM

Indirizzo Viale Europa, n. 115 - 00144 Roma

Codice IBAN IT 85W 05034 03207 000000300000

La persona autorizzata, con delega o procura, ad operare su di esso è la seguente:

Prof. Luca Pietromarchi

Nato a Roma (RM) il 13/06/1959

Codice Fiscale PTRLCU59H13H501D

L'Università di Foggia si impegna a versare i corrispettivi previsti nel presente articolo sul suddetto conto corrente, indicando nella causale del mandato come finalità del pagamento "Convenzione tra il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre e l'Università degli Studi di Foggia".

Si indicano altresì i codici CIG e CUP.

Art. 9 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.

Art. 10 – Diritti di proprietà intellettuale

I risultati delle elaborazioni effettuate, concernenti il caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, sono di esclusiva proprietà dell'Università di Foggia.

Le Parti autorizzano sin ora a divulgare, per finalità scientifiche (pubblicazioni, seminari, convegni, etc.), i contenuti dell'attività di ricerca che saranno prodotti in seno e a valle della Convenzione. Le Parti si impegnano altresì a citare puntualmente, anche con riferimento ai contenuti della Convenzione, le attività svolte da entrambe nello sviluppo delle attività di ricerca.

Art. 11 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 12 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 09/04/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 03/08/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università di Foggia assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre ospitati nei locali dell'Ateneo.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Coperture assicurative

L'Università di Foggia dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'Università di Foggia sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività

connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 14 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del D.lgs. n. 231/2001 e l'eventuale Codice etico.

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel 'Codice Etico' e nel 'Piano triennale di prevenzione della corruzione' (inserito nel Piano Integrato 2017-2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina 'normativa/regolamenti-generalì' e 'normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì'.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e

agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

Il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre autorizza l'Università di Foggia a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti relativi contratti attuativi.

Art. 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 17 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/04/1986 e art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università di Foggia - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia.

Art. 18 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, _____

Per l'Università di Foggia

IL RETTORE

Prof. Pierpaolo Limone

Per il Dipartimento di Architettura
dell'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE

PROF. Giovanni Longobardi